

## COMUNICAZIONE FNOMCeO N. 97 DEL 30/09/2004

**Oggetto: "Pubblicità Sanitaria attraverso le emittenti radiotelevisive locali .  
L. 03/05/04 N. 112 – Modifica art. 1, comma 1 e art. 4, comma 1, L. 175/92."**

La legge 3 maggio 2004 n. 112 ha modificato l'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 175 e successive modificazioni e integrazioni prevedendo che la pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie è consentita anche attraverso le emittenti radiotelevisive locali.

Analogamente, il successivo art. 4, comma 1, è stato modificato nel senso che le case di cura private, gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici possono pubblicizzare le specifiche attività medico-chirurgiche e prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte anche attraverso le emittenti radiotelevisive locali.

Nulla è mutato rispetto al regime autorizzatorio e al testo del messaggio che può essere diffuso mediante targhe, insegne o inserzioni.

E' rimasta parimenti immutata la procedura che il medico o il direttore della struttura di cui all'art. 4 della legge 175 citata deve seguire per diffondere il proprio messaggio pubblicitario.

La modifica introdotta dalla legge 112/04 con la previsione della diffusione o comunicazione del messaggio, anche attraverso le emittenti radiotelevisive locali, non ha fatto venir meno l'obbligo e le modalità di rilascio del nulla osta da parte dell'Ordine Professionale, né tantomeno la disciplina delle caratteristiche estetiche di cui al decreto ministeriale 16 settembre 1994, n. 657.

**Il messaggio, pertanto, che potrà essere diffuso attraverso le emittenti radiotelevisive locali dovrà essere statico e riportare *“il testo autorizzato con esclusione di qualsiasi grafico, disegno o figura a eccezione del simbolo rappresentativo della professione ... omissis”*.**

IL PRESIDENTE

Giuseppe Del Barone